

## IMPOSTE SUL REDDITO

# **Detrazione spese università non statali: massimali per l'anno 2019**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

DIGITAL Seminario di specializzazione

## DEDUZIONI E DETRAZIONI FISCALI

[Scopri di più >](#)

Il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 19 dicembre 2019, che **stabilisce gli importi massimi detraibili delle spese per le università non statali per l'anno 2019**, è entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2020.

Si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, lettera e\), Tuir](#), le spese relative alle tasse e contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università (statali e non), **sono detraibili dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2019, nella misura del 19%**.

La detrazione è **calcolata sull'intera spesa sostenuta se l'università è statale**. Invece, le **spese sostenute per la frequenza di università non statali italiane**, possono essere portate in detrazione **entro determinati massimali di spesa**, stabiliti annualmente dal citato Decreto del Ministero dell'Istruzione, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.

Quest'anno tali importi, distinti per ciascuna area disciplinare di afferenza e Regione in cui ha sede ciascuna facoltà universitaria, sono stati sostanzialmente **confermati rispetto allo scorso anno**.

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e Isole
Medica	3.700 euro	2.900 euro	1.800 euro
Sanitaria	2.600 euro	2.200 euro	1.600 euro
Scientifico – tecnologica	3.500 euro	2.400 euro	1.600 euro
Umanistico – sociale	2.800 euro	2.300 euro	1.500 euro

Le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico **afferenti alle aree disciplinari riportate nella tabella** di cui sopra, nonché le zone geografiche di riferimento delle Regioni (Nord, Centro, Sud e isole) **sono definite e distinte** [\*\*nell'Allegato 1 D.M. 19.12.2019\*\*](#). Nell'allegato sono riportate le tabelle dei raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare nonché della ripartizione delle Regioni per area geografica.

Con riferimento ai **corsi post-laurea** (corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello) **il massimale di spesa detraibile è pari a:**

- 3.700 euro – Nord Italia
- 2.900 euro – Centro
- 1.800 euro – Sud e isole

Agli importi sopra descritti va sommato l'ammontare relativo alla **tassa regionale per il diritto allo studio**, di cui all'[\*\*articolo 3 L. 549/1995\*\*](#) e successive modificazioni.

I medesimi limiti si applicano alle spese sostenute per la **frequenza di corsi di perfezionamento** anche se non espressamente menzionati nel citato decreto ministeriale ([\*\*circolare 13/E/2019\*\*](#)). Peraltro, a seguito delle modifiche intervenute con la L. 208/2015, per i **master privati di I e II livello** è richiesto, a partire dal 2015, solo la verifica della circostanza che i master siano **attivati da istituti universitari**. Conseguentemente, non è più necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogate da università statali.

Il limite individuato dal decreto del MIUR include anche la spesa sostenuta per il **test di ammissione**. Nel caso di sostenimento di **più prove di ammissione** in università non statali situate in aree geografiche diverse o di sostenimento di più **prove di ammissione per corsi di laurea** in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad **isciversi** ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il **test**. In caso di **iscrizione**, occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.

Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad università non statali **senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso**, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test; nel limite di spesa individuato dal decreto del MIUR è **compresa anche l'imposta di bollo**.

Per tale imposta, infatti, **non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l'importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti** come, invece, disposto per la **tassa regionale per il diritto allo studio** (si veda articolo 1, comma 4, del decreto del MIUR).

Nel caso di **frequenza all'estero di corsi universitari**, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito in relazione alla frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo **studente ha il**

domicilio fiscale ([circolare 18/E/2016](#), risposta 2.2).

Allo stesso modo, nel caso di spese sostenute all'estero per la **frequenza di corsi post-laurea**, ai fini della detrazione, occorre far riferimento all'**importo massimo stabilito** per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il **domicilio fiscale**.